



Codice procedura: 3308

Classifica: AG_021_B003308

Oggetto: Progetto di recupero mediante operazione R10 di cui all'All. C Parte IV ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06 in area di ex cava c/da Sottafari – Licata (AG)

Procedimento: Richiesta di approvazione ex art. 12 c. 6-bis L. r. 127/80 come modificato ed integrato dall'art. 44 della l.r. 23/2021.

PropONENTE	A&G srl
Sede Legale	CAMASTRA (AG), via C. DA PRINCIPE SP5KM 3+250, SNC,
Capitale Sociale	€. 300.000,00
Legale Rappresentante	STEFANO BUSCEMI
Progettisti	Agronomo Castellana Giuseppe ed altri
Località del progetto	EX CAVA C. DA SOTTAFARI -
Data presentazione al dipartimento	26/07/2024
Data procedibilità	07/08/2024
Data Richiesta Integrazione Documentale	
Valore dell'investimento	
Versamento oneri istruttori	
Conferenze di servizio	
Responsabile del procedimento	Dott. Antonio Patella
Responsabile istruttore del dipartimento	Dott. Fabio Tosini

Parere predisposto sulla base della documentazione e delle informazioni fornite dal servizio 1 del Dipartimento Regionale Ambiente Regione Siciliana e contenute sul portale regionale.

Commissione Tecnica Specialistica – Codice procedura n. 3308 - Classifica: AG_021_B003308 - PropONENTE: A&G srl “*Progetto di recupero mediante operazione R10 di cui all'All. C Parte IV ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06 in area di ex cava c/da Sottafari – Licata (AG)*”.



PARERE C.T.S. n. 839 del 16/12/2024

VISTO l'art. 91 della Legge Regionale n. 9 del 07 maggio 2015 recante "Norme in materia di autorizzazione ambientali di competenza regionale", come integrato con l'art. 44 della Legge Regionale n. 3 del 17/03/2016;

VISTE le Direttive 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, e 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, come modificata dalle direttive 97/11/CE del Consiglio, del 3 marzo 1997, e 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, nonché riordino e coordinamento delle procedure per la valutazione di impatto ambientale (VIA), per la valutazione ambientale strategica (VAS) e per la prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC);

VISTO il D.P.R. n. 357 del 08/03/1997 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" e ss.mm.ii.;

VISTA la legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, articolo 91 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

VISTO il Decreto Legislativo 22/01/2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 Legge 6 luglio 2002, n. 137" e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale";

VISTO il DPR 13/06/2017 n. 120, Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo;

VISTO il D.A. n. 295/GAB del 28/06/2019 che approva la "*Direttiva per la corretta applicazione delle procedure di valutazione ambientale dei progetti*";

VISTA la Delibera di G.R. n. 307 del 20 luglio 2020, "Competenza in materia di rilascio dei provvedimenti di valutazione d'impatto ambientale (VIA), di valutazione ambientale strategica (VAS), di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e di valutazione di incidenza ambientale (VINCA)".

VISTA la legge regionale 15 aprile 2021, n. 9, (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2021. Legge di stabilità regionale) ed in particolare l'art. 73 (Commissione tecnica specialistica per il supporto allo svolgimento delle istruttorie per il rilascio di tutte le autorizzazioni ambientali di competenza regionale);

VISTA la Delibera di Giunta n. 266 del 17 giugno 2021 avente per oggetto: "Attuazione legge regionale 15 aprile 2021, n. 9, articolo 73. Commissione Tecnica Specialistica per il supporto allo svolgimento delle istruttorie per il rilascio di tutte le autorizzazioni ambientali di competenza regionale";



VISTO il Regio Decreto 29/07/1927, n. 1443 recante “Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel regno” (G.U. 23 agosto 1927, n. 194);

VISTA la Legge Regionale, n. 127 del 09/12/1980 recante “Disposizioni per la coltivazione dei giacimenti minerali da cava e provvedimenti per il rilancio e lo sviluppo del comparto lapideo di pregio nel territorio della Regione siciliana;

VISTA la Legge Regionale n. 19 del 01/03/1995, recante “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127, in ordine ai giacimenti di materiali da cava;

VISTO il Decreto Legislativo 30/05/2008, n. 117, recante “Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE”;

VISTO il Decreto Presidenziale n. 19 Serv. 5°/S.G. del 3/02/2016 di approvazione dei “Piani regionali dei materiali da cava e dei materiali lapidei di pregio”;

VISTA la L.R. n. 6 del 02/04/2024 – “Riordino normativo dei materiali da cave e materiali lapidei”;

VISTO il D.A. n. 57/GAB del 31/10/2023 di approvazione dell’”Aggiornamento dei Piani regionali dei materiali da cava e dei materiali lapidei di pregio, ai sensi dell’art. 2 della legge regionale 10 marzo 2010, n. 5;

VISTO il D.A. n. 207/GAB del 17 maggio 2016 – Costituzione della Commissione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.A. n. 142/GAB del 18/04/2018 che regolamenta il funzionamento della C.T.S. per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

VISTA la Nota prot. 605/GAB del 13 febbraio 2019, recante indicazioni circa le modalità di applicazione dell’art. 27-bis del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii;

VISTO il D.A. n. 311/GAB del 23 luglio 2019, con il quale si è preso atto delle dimissioni dei precedenti componenti della Commissione Tecnica Specialistica (C.T.S.) e contestualmente sono stati nominati il Presidente e gli altri componenti della C.T.S.;

VISTO il D.A. n. 318/GAB del 31 luglio 2019 di ricomposizione del Nucleo di coordinamento e di nomina del vicepresidente;

VISTO il D.A. n. 414/GAB del 19 dicembre 2019 di nomina di n. 4 componenti della CTS, in sostituzione di membri scaduti;

VISTO il D.A. n° 285/GAB del 3 novembre 2020, di nomina del Segretario della CTS.

VISTO il D.A. n. 19/GAB del 29 gennaio 2021 di nomina di n. 5 componenti della CTS, in sostituzione di membri scaduti o dimissionari, di integrazione del Nucleo di coordinamento e di nomina del nuovo vicepresidente;



VISTO il D.A. n°265/GAB del 15/12/2021 che regolamenta il funzionamento della C.T.S. per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale che ha sostituito il D.A. n. 57/GAB del 28/2/2020, pertanto abrogato;

VISTO il D.A. n. 273/GAB del 29/12/2021 con il quale, ai sensi dell'art. 73 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9, con decorrenza 1° gennaio 2022 e per la durata di tre anni, sono stati integrati i componenti della Commissione Tecnica Specialistica per il supporto allo svolgimento delle istruttorie per il rilascio di tutte le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, completando, altresì, il Nucleo di Coordinamento con ulteriori due nuovi componenti;

VISTO il D.A. n. 275/GAB del 31/12/2021 di mera rettifica del nominativo di un componente nominato con il già menzionato D.A. n. 273/GAB;

VISTO D.A. n. 24/GAB del 31/01/2022 con il quale si è provveduto a completare la Commissione Tecnica Specialistica per il supporto allo svolgimento delle istruttorie per il rilascio di tutte le autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

VISTO il D.A. n. 38/GAB del 17/02/2022 che modifica il D.A. n. 265/GAB del 15 dicembre 2021 che regolamenta il funzionamento di C.T.S. per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

VISTO il D.A. n. 116/GAB del 27 maggio 2022 di nomina di n. 5 componenti in sostituzione dei 5 componenti di CTS dimissionari;

VISTO il D.A. n. 170 del 26 luglio 2022 con il quale è prorogato, senza soluzione di continuità fino al 31 dicembre 2022, l'incarico a 21 componenti della Commissione Tecnica Specialistica per il supporto allo svolgimento delle istruttorie per il rilascio di tutte le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, modificando, altresì, il Nucleo di Coordinamento con nuovi componenti;

VISTO il D.A. n. 310/Gab del 28/12/2022 di ricomposizione del nucleo di coordinamento e di nomina del nuovo Presidente della CTS;

VISTO il D. A. 06/Gab del 13/01/2023 con il quale è stata riformulata, in via transitoria, la composizione del Nucleo di Coordinamento.

VISTO il D.A. n° 252/Gab. del 6 luglio 2023 con il quale è stata prorogata l'efficacia del D.A. n. 265/Gab. del 15 dicembre 2021 e del D.A. n. 06/Gab. del 19 gennaio 2022;

VISTO il D.A. n. 282/GAB del 09/08/2023 con il quale il Prof. Avv. Gaetano Armao è stato nominato Presidente della CTS;

VISTO il D.A. n. 284/GAB del 10/08/2023 con il quale sono stati confermati in via provvisoria i tre coordinatori del nucleo della CTS;

VISTO il D.A. n. 333/GAB del 02/10/2023 con il quale vengono nominati 23 commissari in aggiunta all'attuale composizione della CTS;



VISTO il D.A. n. 365/GAB del 07/11/23 con il quale è stato nominato un nuovo componente della CTS;

VISTO il D.A. n. 372/Gab del 09/11/2023 con il quale è stata rinnovata la nomina- del Segretario della CTS,

VISTO il D. A. n. 373/Gab del 09/11/2023 con il quale si è proceduto alla nomina di un nuovo componente della CTS;

VISTO il D.A. n. 381/Gab del 20/11/2023 di nomina di un nuovo componente della CTS;

VISTO il D.A. n. 132/Gab del 17/04/2024 di nomina di undici nuovi componenti della CTS;

VISTO il D.A. n. 307/GAB del 31/10/2024 di nomina di 2 componenti della CTS.

VISTO il D.A. n. 328/Gab del 16/10/2024 di nomina un nuovo componente della CTS;

VISTA l'istanza del Proponente del 26/07/2024, acclarata al prot. DRA n. 54945 del 26/07/2024, con la quale ha trasmesso copia del progetto di recupero mediante operazione R10 con richiesta di approvazione ex art. 12 c. 6-bis L. r. 127/80 come modificato ed integrato dall'art. 44 della l.r. 23/2021.

VISTA la nota del Servizio 1 – Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali avente per oggetto: AG_021_B003308 - Proc. n. 3308 – Istanza n. 2930 “PROGETTO DI RECUPERO MEDIANTE OPERAZIONE R10 DI CUI ALL. C PARTE IV AI SENSI DELL'ART 208 DEL D.LGS. 152/06 IN AREA DI EX CAVA C. DA SOTTAFARI - LICATA (AG)”. Richiesta di approvazione ex art. 12 c. 6-bis L. r. 127/80 come modificato ed integrato dall'art. 44 della l.r. 23/2021. - Proponente: A&G srl - **Comunicazione pubblicazione, documentazione e trasmissione pratica alla CTS**

LETTI i seguenti elaborati e documenti amministrativi di progetto trasmessi dal Proponente tramite il Portale Regionale delle Valutazioni Ambientali:

01 - ISTANZA DI ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA

90 - SHAPE FILES (ZIP)

CARTA DI IDENTITÀ LEGALE RAPRPESENTANTE A&G SRL

CONTRATTO PRELIMINARE LOCAZIONE TERRENO

PROROGA CONTRATTO DI LOCAZIONE

AUTORIZZAZIONE ALLA APERTURA CAVA DI CALCARE

DETERMINA 29-15 DEL 21.08.2015

DETERMINA 05 CHIUSURA CAVA

TITOLO DI PROPRIETÀ ED ALLEGATI PLANIMETRICI

CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA

PROGRAMMA DI RECUPERO AMBIENTALE

Commissione Tecnica Specialistica – Codice procedura n. 3308 - Classifica: AG_021_B003308 - Proponente: A&G srl “*Progetto di recupero mediante operazione R10 di cui all'All. C Parte IV ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06 in area di ex cava c/da Sottafari – Licata (AG)*”.



CONFORMITÀ URBANISTICA

DICHIARAZIONE STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE

ELENCO PROFESSIONISTI

LETTERA DI INCARICO

DICHIARAZIONE ONORARI CASTELLANA

DICHIARAZIONI ONORARI DOTT. GANDOLFO

DICHIARAZIONE ONORARI DOTT. INGRASSIA

FOLGIO DI MAPPA

INQUADRAMENTO TERRITORIALE

TAVOLI DEI VINCOLI

TAVOLA SEZIONI

TAVOLA MODELLAZIONI 3D

TAVOLA IPOTE PROGETTUALE

TAVOLA SEZIONI PROGETTO

TAVOLA SEZIONI PROGETTO

TAVOLA 3D TERRENO

TAVOLA PUNTI DI INDAGINE

TAVOLA IMPIANTO DI NEBULIZZAZIONE

TAVOLA VIABILITÀ ED ATTREZZATURE

TAVOLA COMPONENTI PAESAGGIO

TAVOLA BENI PAESAGGISTICI

TAVOLA REGIMI NORMATIVI

PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

RELAZIONE TECNICA GENERALE

RELAZIONE GEOLOGICA

RELAZIONE AGRONOMICA

STUDIO PRELIMINARE DI IMPATTO AMBIENTALE

CONSIDERATO e VALUTATO che il progetto presentato dal Proponente, si configura come variante sostanziale del progetto di massima approvato dal comune di Licata con prot. n. 8239 del



23/12/2002, e che la modifica progettuale consiste nella rielaborazione del piano di recupero ambientale che, contestualmente, assume la valenza di progetto esecutivo, ai sensi dell'art. 12, comma 6-bis della L.R. 127/80 e ss.mm.ii.;

UBICAZIONE DEL PROGETTO

CONSIDERATO che in relazione all'inquadramento progettuale si evince che:

- La ex cava denominata “Sottafari” è ubicata all'interno del territorio comunale di Licata (AG);
- La cava in questione ricade nella tavoletta topografica denominata “Favarotta” Foglio n.271 Quadrante I Orientamento S.E. della carta d'Italia edita dall'Istituto Geografico Militare;
- La cava ricade, inoltre, nella Carta Tecnica Regionale C.T.R. 637140 denominata “Monte Pozzillo”, edita in scala 1:10.000 dalla Regione Siciliana;
- Il sito in oggetto si trova ubicato in agro del Comune di Licata, circa 6 km a nord-est dell'abitato di Palma di Montechiaro, ad una quota compresa tra circa 276 metri e circa 293 metri s.l.m.
- L'accesso al sito è garantito dalla strada privata che si diparte direttamente dalla SP 5° Camastra – Sottafari – C. Aronica
- Geograficamente l'area è individuabile alle seguenti coordinate (DATUM WGS84 UTM 33S):
 - Latitudine: 37.217461° N;
 - Longitudine: 13.831485° E;
- L'area in origine della ex cava interessava i terreni identificati con i seguenti riferimenti catastali: particelle n. 55 - 171 (parte) e 174 del Foglio di Mappa n. 1 del N.C.T. del Comune di Licata;

QUADRO PROGRAMMATICO

CONSIDERATO che il Proponente in merito al quadro programmatico ha esaminato i seguenti strumenti pianificatori, e dichiara che:

- **Piano per l'Assetto Idrogeologico**, [...] *In base al decreto presidenziale del 27/03/2007 (G.U.R.S. n° 29 del 29/06/2007) sul piano stralcio bacino per l'assetto idrologico (P.A.I.) relativo all'area in questione, non è stato rilevato l'esistenza di vincoli e/o prescrizioni di rispetto ai fini della salvaguardia idrogeologico-ambientale [...].*
- **Piano Paesaggistico**, [...] *L'area inoltre non ricade in zone di vincolo Paesaggistico [...];*
- **Piano Regolatore Generale**, viene allegata alla documentazione amministrativa del progetto una dichiarazione di conformità urbanistica dell'intervento recante: [...] *che l'intervento è conforme agli strumenti urbanistici comunali vigenti [...];*

CONSIDERATO e VALUTATO che il Proponente non verifica la coerenza del Progetto con altri piani e programmi PTA – Piano della qualità dell'aria della regione siciliana - PGRA – PRGA, Piano cave, ecc;

CONSIDERATO e VALUATO che il Proponente in merito alla coerenza del progetto con il quadro



normativo, nell'elaborato di progetto denominato “Relazione descrittiva dell'intervento” riporta uno stralcio cartografico relativo al vincolo idrogeologico, alla presenza di area vincolata di interesse archeologico art. 142, lett. m D. Lgs. 42/04, carta degli habitat natura 2000;

VALUTATO che il Proponente, non analizza la coerenza del progetto con eventuali siti Natura 2000 e IBA;

QUADRO PROGETTUALE

CONSIDERATO che la ditta Proponente, è titolare dell'area della ex cava c/da “Sottafari”, giusto contratto preliminare di locazione terreno del 28/07/2022, stipulato tra il proprietario del sito ed il legale rappresentante della ditta A&G s.r.l., contratto prorogato con scrittura privata il data 17/07/2024 per ulteriori dodici mesi;

CONSIDERATO che il sito dell'ex cava di c/da Sottafari” autorizzato con PROVVEDIMENTO N°12/03 DEL 06.06.2003, AI SENSI DELL'ART. 9 DELLA L.R.S., 09.12.1980 N°127 SUCCESSIVAMENTE SOSPESA CON NOTA DISTRETTUALE PROT. 37779 DEL 26.10.2016, E DECADUTA AI SENSI DELL'ART.26 COMMA A), COMMA B) E COMMA D DELLA L.R.S. 127/80, SECONDO LA REG. N°05/17 DEL 20.04.2017, è stato completamente abbandonato;

VALUTATO che il sito di cava ricade nelle “**aree di piano di completamento**” con IDCAVA “AG029” - **Distretto “CL” - PR “AG” – Comune “Licata” – Località “Sottafari” – Materiale “Calcare” – Area mq. “141.678”**, di cui D.A. n. 57/GAB del 31/10/2023 - *Aggiornamento dei Piani regionali dei materiali da cava e dei materiali lapidei di pregio, ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 10 marzo 2010, n. 5;*

CONSIDERATO che il Proponente nell'elaborato di progetto denominato “Relazione preliminare ambientale dichiara che:

- *L'A&G S.r.l. con sede legale in c.da Principe S.P. 5Km 3+250 5, a Camastra (AG) 92020, è proprietaria di un lotto di terreno sito in c.da Sottafari nel comune di Licata (AG), individuato al foglio di mappa 1 particella 501. L'area risulta essere occupata per la quasi totalità da una depressione costituita da un'ex-cava di calcare denominata Sottafari.*
- *Su detta area la ditta, ai sensi e per gli effetti dell'ex art. 208 del D.Lgs. 152/06, intende realizzare e gestire un impianto di recupero rifiuti non pericolosi mediante operazione R10 di cui all'allegato C Titolo I parte IV del D.lgs.152/06*
- *Nello specifico l'attività di recupero rifiuti R10, “Trattamento in ambiente terrestre a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia”, sarà effettuata mediante l'utilizzo di rifiuti aventi le caratteristiche di rifiuti inerti, ovvero rifiuti solidi che non subiscono alcuna trasformazione fisica, chimica o biologica significativa; i rifiuti che non si dissolvono, non bruciano né sono soggetti ad altre reazioni fisiche o chimiche, non sono biodegradabili e, in caso di contatto con altre materie, non comportano effetti nocivi tali da provocare inquinamento ambientale o danno alla salute umana. La tendenza a dar luogo a percolati e la percentuale inquinante*



globale dei rifiuti nonché l'ecotossicità dei percolati sono trascurabili e, in particolare, non danneggiano la qualità delle acque, superficiali e sotterranee. Il progetto sarà realizzato nel rispetto di quanto previsto dell'art. 208 parte IV Titolo V del D. Lgs. 152/06.

CONSIDERATO che il Proponente nell'elaborato di progetto denominato “Relazione preliminare ambientale dichiara che:

- *Prima di essere avviati alla fase di recupero ambientale, i rifiuti in ingresso di cui al punto 7.1 dell'allegato 1 sub. all. n° 1 del D.M. 5.02.1998 saranno sottoposti ad un'operazione di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione delle cessioni metalliche e di altre frazioni indesiderate secondo quanto previsto alla lettera b) punto 7.1.3 dell'allegato 1 sub. all. n°1 del D.M. 5.02.1998.*

CONSIDERATO che in relazione al progetto di recupero il Proponente afferma che:

- *I rifiuti sottoposti all'operazione di pretrattamento, saranno quindi avviati alle fasi recupero ambientale definitivo. I lavori di ricolmatura saranno condotti a stadi, ossia per strati successivi con spessori di 40\50 cm, già disposti secondo l'assetto finale previsto, come presentato nelle sezioni dello stato intermedio e finale.*
- *La riconformazione sarà assicurata, sin dal primo stadio e per quelli intermedi, mantenendo gli stessi criteri per i terrazzamenti, e sarà possibile assicurare gli spazi utili per l'agibilità dei mezzi meccanici. Saranno inoltre garantite delle rampe di collegamento per i mezzi meccanici fra ciascuna piazzola e quella superiore sfruttando l'attuale sistema viario.*
- *Nella disposizione finale del suolo e nei piani inclinati che si costituiranno temporaneamente durante i lavori di ricolmatura, le pendenze da mantenere saranno sempre inferiori a 30°.*
- *L'ultimo strato, di circa 1 m, sarà costituito da terreno vegetale che consentirà la messa a dimora di piante autoctone così da ricostituire, come già detto, l'habitat naturale dell'area.*

CONSIDERATO che il Proponente allega agli elaborati progettuali una specifica “Relazione agronomica”, nella quale vengono indicate le modalità di ripristino ambientale dell’area dell'ex cava, a ricolmamento effettuato;

CONSIDERATO che il Proponente, nella tavola progettuale denominata “Relazione descrittiva intervento” dichiara che:

- *Il recupero ambientale del sito prevede la rinaturazione ed il riassetto paesaggistico dell'area di cava attraverso un opportuno riempimento dello "squarcio" esistente ed il rimodellamento morfologico dell'area;*
- *L'intervento sarà condotto mediante il recupero di rifiuti non pericolosi ai sensi della DECISIONE DELLA COMMISSIONE 2014/955/UE;*
- *La seguente tabella riporta un riepilogo delle tipologie, di rifiuti che si intende utilizzare per le operazioni di recupero ambientale:*



Codice CER	Descrizione
01 01 01	rifiuti da estrazione di minerali metalliferi
01 01 02	rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi
01 03 06	sterili diversi da quelli di cui alle voci 01 03 04 e 01 03 05
01 03 08	polveri e residui affini diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07
01 03 09	fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07
01 04 08	scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
01 04 09	scarti di sabbia e argilla
01 04 10	polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
01 04 11	rifiuti della lavorazione di potassa e sal gemma, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
01 04 12	sterili ed altri residui del lavaggio e della pulitura di minerali, diversi da quelli di cui alle voci 01 04 07 e 01 04 11
01 04 13	rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
01 05 04	fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci
01 05 07	fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06
01 05 08	fanghi e rifiuti di perforazione contenenti cloruri, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06
02 04 01	terriccio residuo delle operazioni di pulizia e lavaggio delle barbabietole
02 04 02	carbonato di calcio fuori specifica
02 07 01	rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima
03 03 02	fanghi di recupero dei bagni di macerazione (green liquor)
03 03 05	fanghi derivanti da processi di deinchiostrazione nel riciclaggio della carta
03 03 09	fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio
03 03 10	scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica
06 03 14	sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 06 03 11 e 06 03 13



Codice CER	Descrizione
06 11 01	rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio nella produzione di diossido dititanio
10 01 01	ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 10 01 04)
10 01 03	ceneri leggere di torba e di legno non trattato
10 01 05	rifiuti solidi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi
10 01 07	rifiuti fangosi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi
10 01 15	ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, diverse da quelli di cui alla voce 10 01 04 14
10 01 17	ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 16
10 01 19	rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, diversi da quelli di cui alle voci 10 01 05, 10 01 07 e 10 01 18
10 01 21	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 20
10 01 24	sabbie dei reattori a letto fluidizzato
10 02 01	rifiuti del trattamento delle scorie
10 02 02	scorie non trattate
10 09 03	scorie di fusione
10 11 03	scarti di materiali in fibra a base di vetro
10 12 01	scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico
10 12 03	polveri e particolato
10 12 05	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
10 12 06	stampi di scarto
10 12 08	scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)
10 12 10	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 12 09
10 12 12	rifiuti delle operazioni di smaltatura diversi da quelli di cui alla voce 10 12 11
10 12 13	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
10 13 01	scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico
10 13 04	rifiuti di calcinazione e di idratazione della calce
10 13 06	polveri e particolato (eccetto quelli delle voci 10 13 12 e 10 13 13)
10 13 07	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
10 13 10	rifiuti della fabbricazione di amianto cemento, diversi da quelli di cui alla voce 10 13 09
10 13 11	rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10



Codice CER	Descrizione
	13 09 e 10 13 10
10 13 13	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 13 12
10 13 14	rifiuti e fanghi di cemento
10 13 99	rifiuti non specificati altrimenti
16 03 04	rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03
17 01 01	cemento
17 01 02	mattoni
17 01 03	mattonelle e ceramiche
17 01 07	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06
17 03 02	miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01
17 05 04	terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03
17 05 06	fanghi di dragaggio, diversa da quella di cui alla voce 17 05 05
17 05 08	pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07
17 08 02	materiali da costruzione a base di gesso, diversi da quelli di cui alla voce 1708 01
17 09 04	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03
19 01 12	ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 11
19 01 14	ceneri leggere, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 13
19 02 06	Fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 19 02 05
19 03 05	rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 04
19 03 07	rifiuti solidificati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 06
19 09 02	fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua
19 09 03	fanghi prodotti dai processi di decarbonatazione
19 12 09	minerali (ad esempio sabbia, rocce)
20 02 02	terra e roccia

CONSIDERATO e VALUTATO che il Proponente riporta il calcolo dei volumi del rinterro, il cui totale ammonta 130.000 mc. Come indicato nella successiva tabella:

TOTALE		t/complessive	m ³ /complessivi
	Quantitativo massimo di rifiuti avviati ad operazione di recupero R10	195.000	130.000



RILEVATO che l'art. 23 delle NTA del vigente **Piano cave** prevede che:

I materiali idonei per il riempimento, ove necessario, per un corretto riassetto morfologico, sono quelli presenti all'interno della stessa cava attiva.

Per il riempimento delle cavità di cui al comma precedente sono utilizzabili anche le seguenti tipologie di materiali, conformi alla normativa di settore, e specificamente al D.Lgs. n.22/97 e suoi decreti attuativi e al D. Lgs. 3 aprile 2006 n.152 “Norme in materia ambientale”.

- a) terreno proveniente dallo splateamento per la realizzazione di manufatti o opere edilizie;
- b) limi fluviali o derivanti dai processi industriali di lavaggio dei materiali litoidi;
- c) materiali inerti derivanti dalle attività di demolizione e/o costruzione di manufatti (rocce e materiali litoidi, sfridi, materiali ceramici cotti, vetri) se non altrimenti recuperabili;
- d) inerti provenienti da attività estrattive.

Al fine del riutilizzo dei materiali di cui al comma precedente è necessario uno studio specifico da sottoporre alla approvazione degli enti preposti. Tale studio potrà integrare il progetto di coltivazione originario anche in un momento successivo alla sua approvazione.

Per il riempimento delle cavità devono essere preciseate l'ubicazione e le categorie dei materiali che si prevede di utilizzare.

La presenza nel cantiere estrattivo o, comunque, all'interno dell'area di attività estrattiva, di materiali non autorizzati comporta la sospensione immediata dei lavori in tutta l'area di cava e la rimozione dei materiali, fatti salvi i provvedimenti sanzionatori ulteriori da adottarsi da parte delle competenti autorità.

CONSIDERATO che il Proponente ha eseguito nell'area di intervento uno studio geognostico, geologico e geotecnico dei terreni di posa del rinterro, allegando al progetto delle specifiche relazioni e verifiche atte a dimostrare l'idoneità geologica del sito di rinterro;

CONSIDERATO che il Proponente, ha redatto specifici elaborati tecnici e grafici, relativi alle operazioni di ricolmamento dell'area di cava;

CONSIDERATO che il Proponente riguardo la gestione e raccolta delle acque meteoriche dichiara che:

- *Le acque meteoriche che si abbatteranno sull'area oggetto del risanamento ambientale sono da identificarsi tra quelle che defluiranno in corrispondenza dell'area gestionale all'interno del vuoto e che attraverseranno lo strato di rifiuti che andrà a costituire il materiale di riempimento del vuoto stesso. Tali acque di dilavamento non potranno subire processi di contaminazione poiché, come di seguito descritto, i rifiuti ammessi alle operazioni di recupero saranno conformi ai criteri previsti dall'art. 5 del D.M. 05.02.1998.*



QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE

SUOLO E SOTTOSUOLO

CONSIDERATO che nello SPA il proponente, in merito agli impatti del progetto sulla componente suolo, illustra gli aspetti geologici e strutturali dell'area di progetto;

CONSIDERATO, che il Proponente nello SPA in merito alla componente suolo, afferma che:

- *Le litologie affioranti nell'area rilevata sono suddivisibili in DUE Formazioni geologiche principali:*
 - *m. Terravecchia (TRV): Affiorante nella porzione a che circonda l'area oggetto ed è costituita da argille e marne argillose di colore grigiaastro con tenori variabili in sabbie prevalentemente quarzose;*
 - *Fm. Gessoso-Solfifera (GTL): affiorante nell'intero sito di cava, costituita da marne grigie intercalate a trovanti lapidei, anche di dimensioni metriche, di natura poligenica, appartenenti al membro "Calcare di base" (Messiniano);*

AMBIENTE IDRICO

CONSIDERATO che nello SPA il proponente, in merito alla componente ambiente idrico, dichiara che:

- *Le acque meteoriche che si abbatteranno sull'area oggetto del risanamento ambientale, sono da identificarsi tra quelle che defluiranno in corrispondenza dell'area gestionale all'interno del vuoto e che attraverseranno lo strato di rifiuti che andrà a costituire il materiale di riempimento del vuoto stesso. Tali acque di dilavamento non potranno subire processi di contaminazione poiché, come di seguito descritto, i rifiuti ammessi alle operazioni di recupero saranno conformi ai criteri previsti dall'art. 5 del D.M. 05.02.1998.*

FLORA E FAUNA

CONSIDERATO che nello SPA il proponente, in merito agli impatti del progetto sulla componente flora e fauna, riporta uno stralcio della carta degli Habitat natura 2000;

PAESAGGIO

CONSIDERATO che nello SPA il proponente, in merito agli impatti del progetto sulla componente paesaggio, riporta uno stralcio della carta del piano paesaggistico di Agrigento – Beni paesaggistici – con indicazione dell'area di interesse archeologico art. 142, lett. m. D. Lgs. 42/04;

RUMORE E VIBRAZIONI

CONSIDERATO che nello SPA il proponente, in merito agli impatti del progetto sulla componente rumore afferma che:

- *Si ritiene che non siano necessari interventi di mitigazione.*

TRASPORTI

CONSIDERATO che nello SPA il proponente, in merito agli impatti del progetto sulla componente trasporti esegue dei calcoli riferiti al calcolo delle polveri prodotte durante le fasi di lavorazioni



VALUTAZIONE DEI POSSIBILI IMPATTI SIGNIFICATIVI SULL'AMBIENTE

CONSIDERATO che il Proponente, nello SPA, in merito agli impatti del progetto sulle componenti ambientali riporta una tabella riepilogativa dei dati e dichiara che:

- *La valutazione degli impatti ambientali ha, dunque, prodotto i seguenti risultati:*

ASPETTO AMBIENTALE	EFFETTO SULL'AMBIENTE	IPR – SIGNIFICATIVITÀ'
Stoccaggio Rifiuti Contaminazione del suolo	48	Non Rilevante
Trasporto Emissione di gas di scarico-Traffico indotto	18	Non Rilevante
Lavorazioni Emissioni atmosferiche	96	Non Rilevante
Movimentazione mezzi Rumore esterno	36	Non Rilevante
Impiego di sostanze pericolose Contaminazione del suolo	36	Non Rilevante
Eventi accidentali Contaminazione del suolo	100	Non Rilevante

CONSIDERAZIONI E VALUTAZIONI FINALI

CONSIDERATA l'istanza del Proponente del 26/07/2024, acclarata al prot. DRA n. 54945 del 26/07/2024, con la quale ha trasmesso copia del progetto di recupero mediante operazione R10 con richiesta di approvazione ex art. 12 c. 6-bis L. r. 127/80 come modificato ed integrato dall'art. 44 della l.r. 23/2021.

CONSIDERATO che il sito dell'ex cava di c.da "Sottafari" autorizzato con PROVVEDIMENTO N°12/03 DEL 06.06.2003, AI SENSI DELL'ART. 9 DELLA L.R.S., 09.12.1980 N°127 SUCCESSIVAMENTE SOSPESA CON NOTA DISTRETTUALE PROT. 37779 DEL 26.10.2016, E DECADUTA AI SENSI DELL'ART.26 COMMA A), COMMA B) E COMMA D DELLA L.R.S. 127/80, SECONDO LA REG. N°05/17 DEL 20.04.2017, è stato completamente abbandonato senza apportarvi gli interventi di riqualificazione ambientale previsti nel progetto originario, sia dal punto di vista geomorfologico che del recupero ambientale;

VALUTATO che il sito di cava ricade nelle “**aree di piano di completamento**” con IDCAVA “AG029” - Distretto “CL” - PR “AG” – Comune “Licata” – Località “Sottafari” – Materiale “Calcare” – Area mq. “141.678”, di cui D.A. n. 57/GAB del 31/10/2023 - Aggiornamento dei Piani regionali dei materiali da cava e dei materiali lapidei di pregio, ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 10 marzo 2010, n. 5;

CONSIDERATO che l'art.19 della L.R. 127/80 prevede che “*Nel corso o al termine dei lavori di coltivazione della cava, sulla base delle indicazioni fornite dallo studio di fattibilità di cui al precedente art. 12, lettera d), a cura del comune è effettuato il progetto esecutivo con il relativo preventivo di spesa delle opere da eseguire per il recupero ambientale della zona, da sottoporre all'approvazione dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, il quale, con proprio decreto, determinerà la somma occorrente.*”

CONSIDERATO che il Comune di Licata, con prot. n. 8239 del 23/12/2002, ha approvato il progetto



di recupero ambientale per la ex cava “Sottafari” e che la modifica progettuale proposta dal Proponente consiste nella rielaborazione del piano di recupero ambientale che, contestualmente, assume la valenza di progetto esecutivo, ai sensi dell’art. 12, comma 6-bis della L.R. 127/80 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che il progetto esecutivo di recupero mediante operazione R10 di cui all’All. C Parte IV ai sensi dell’art. 208 del D. Lgs. 152/06 in area di ex cava c/da Sottafari – Licata (AG), proposto dal Proponente si configura come variante sostanziale del progetto di massima approvato dal Comune di Licata;

CONSIDERATO e VALUTATO che nel caso in esame, occorre attivare la procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA ai sensi dell’art. 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., in ottemperanza a quanto riportato nell’Allegato IV alla Parte Seconda del suddetto decreto e più precisamente al punto 8, sottopunto t) recante: “*le modifiche o estensioni di progetti di cui all’Allegato III o Allegato IV già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull’ambiente (modifica o estensione non incluse nell’allegato III), rientrano nei progetti da sottoporre alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA*”;

La Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale,

Tutto ciò VISTO, CONSIDERATO E VALUTATO

ESPRIME

parere di **assoggettabilità ex dell’art. 19 del D. Lgs. 152/06** del “Progetto di recupero mediante operazione R10 di cui all’All. C Parte IV ai sensi dell’art. 208 del D. Lgs. 152/06 in area di ex cava c/da Sottafari – Licata (AG)”.